



COMUNE DI BIANZONE

Provincia di Sondrio

Ordinanza Sindacale

Numero Registro Generale

Data

26

23-08-2023

OGGETTO:	TAGLIO PIANTE PER MOTIVI DI SICUREZZA LUNGO LA STRADA AGRO SILVO PASTORALE BRATTA – CAMPIONE, TRATTO CAMPEI - POZZUOLO.
-----------------	--

II SINDACO

Constatato lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con la strada di uso pubblico Agro Silvo Pastorale Bratta – Campione, nel tratto compreso tra “**Campei e Pozzuolo**”, sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante, arbusti e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le pertinenze od anche oltre il ciglio stradale, limitando la visibilità e la larghezza della strada stessa;

Considerato che la strada in questione da accesso alle frazioni alte di montagna, permette il raggiungimento di infrastrutture tagliafuoco e antincendio boschivo e consente il monitoraggio idrogeologico del versante;

Preso atto che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada, con rami protesi sulla sede viabile, può rappresentare, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria;

Che analogamente, la presenza di piante di alto fusto a valle del ciglio stradale è causa di danni ingenti per la staticità della strada, poiché lo sradicamento delle stesse ha creato in più occasioni il crollo dei muri di sostegno e il cedimento delle scarpate a valle della strada stessa;

Ravvisato che l'apparato radicale delle piante poste lateralmente alla sede stradale si sta velocemente estendendo al di sotto dell'infrastruttura stradale stessa con conseguente innesco di fenomeni di danneggiamento e degrado della carreggiata stradale;

Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere all'abbattimento e/o al taglio di manutenzione delle siepi, rami, piante ed arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito che generano pericolo e ostacolo alla circolazione stradale;

Che al fine di ovviare alle problematiche sopra esposte l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico professionale a tecnico specializzato per l'individuazione di tutte quelle piante che dovranno essere tagliate

e che sono state individuate mediante apposita targhetta e contrassegnate mediante coloritura con vernice colore arancio;

Ritenuto necessario garantire l'applicazione di quanto sopra per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, decorso il termine ultimo di **60 giorni** dalla data della presente, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità od in particolari condizioni climatiche locali che riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti per la mobilità in genere;

Valutata conseguentemente la necessità di interventi di taglio di manutenzione secondo le modalità della legge forestale vigente idonee a garantire la piena sicurezza stradale;

Preso atto che in ogni caso gli interventi saranno eseguiti a totale responsabilità delle Ditte incaricate;

Richiamati gli artt. 22, 54 e 60 del R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.:

Visti gli articoli 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Richiamati gli artt. 16, 17, 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO dei fondi confinanti con la Strada Agro Silvo Pastorale BRATTA – CAMPIONE, nel tratto compreso tra “CAMPEI E POZZUOLO”, di provvedere entro 60 giorni dalla data della presente:

- al taglio di tutte le piante esistenti e contrassegnate con segno arancio lungo il bordo della strada suddetta a monte e a valle della strada;
- al taglio degli arbusti entro una fascia minima di profondità non inferiore a 3 metri oltre il ciglio a monte e 3 metri oltre il piede a valle della scarpata stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione o altro, risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;
- alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

tutti i proprietari o tenetari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- dovrà essere effettuata opportuna Denuncia di Taglio legna presso gli Enti preposti;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della viabilità, confinante con i loro fondi;

- abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale;
- rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere concordata con l'Ente proprietario o gestore della strada al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
- i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, **l'Amministrazione Comunale, provvederà d'ufficio**, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, in quanto ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- resta nelle facoltà dell'Ente proprietario della strada, addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
- fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto effettuati dall'Amministrazione Comunale, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabili alla presente Ordinanza;
- sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del DPR 16/02/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale;
- l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente;

RENDE INOLTRE NOTO

e ricorda agli stessi proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di boschi e terreni siti lungo la strada interessata, di provvedere alla costante e periodica manutenzione dei propri fondi attraverso:

- Il taglio dei rami e delle piante sporgenti sul ciglio stradale;
- Il taglio delle alberature che protendono oltre il ciglio stradale, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- La potatura delle siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica;

DISPONE

L'affissione della presente ordinanza all'Albo online Comunale, nelle bacheche pubbliche e sul sito internet del Comune di Bianzone per un periodo di 60 giorni consecutivi;

Gli agenti di Polizia locale e quelli delle forze dell'ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverte altresì

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Milano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Bianzone, 23-08-2023

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI BIANZONE

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza N° 26 del 23-08-2023, avente ad oggetto TAGLIO PIANTE PER MOTIVI DI SICUREZZA LUNGO LA STRADA AGRO SILVO PASTORALE BRATTA – CAMPIONE, TRATTO CAMPEI - POZZUOLO., pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 23-08-2023 al 07-09-2023 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Bianzone, 23-08-2023

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
VALBUZZI FABIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.